Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 233 DEL 25 AGOSTO 1979:

Ordini cavallereschi: Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(4658)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 233 DEL 25 AGOSTO 1979:

Ministero del tesoro: Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1978.

(7509)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1979, n. **406.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla seconda alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana della facoltà seconda di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 13 gennaio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università del 3 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana della prima facoltà corrispondente;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiologia umana della seconda facoltà della stessa Università risulta attualmente ricoperto dal dottor Pietro Scotto Di Vettimo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della prima facoltà corrispondente della suddetta Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pietro Scotto Di Vettimo, alla cattedra omonima della prima facoltà corrispondente dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **407**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, adottate rispettivamente il giorno 11 maggio 1977 e 20 dicembre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto penale II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, adottate rispettivamente il 5 maggio 1977 e 10 luglio 1978, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto penale II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1504 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Carboni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto penale II della stessa facoltà dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Carboni, alla cattedra di diritto penale II della stessa facoltà dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **408**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia l'insegnamento « complementi di chimica tossicologica » muta la denominazione in quella di « chimica tossicologica ».

Art. 56 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche l'insegnamento « complementi di chimica tossicologica » muta la denominazione in quella di « chimica tossicologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979.

Soppressione della Fondazione figli degli italiani all'estero e relativo trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*quater* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è dichiarata l'estinzione della Fondazione figli degli italiani all'estero.

Art. 2.

Le funzioni della Fondazione figli degli italiani allo estero relative ad attività assistenziali, svolte fuori dal territorio nazionale, sono esercitate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative trasferite ai sensi del precedente art. 2 continuano ad essere esercitate mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

I beni immobili insieme ai relativi patrimoni mobiliari di cui all'allegata tabella *A* sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni immobili insieme ai relativi patrimoni mobiliari di cui all'allegata tabella *B* sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni immobili insieme ai relativi patrimoni mobiliari di cui all'allegata tabella *C* sono amministrati dall'ufficio stralcio di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il personale in servizio presso la Fondazione figli degli italiani all'estero è individuato nell'allegata tabella *D*

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente ha luogo entro il 31 marzo 1979.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*terdieces* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdieces* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 5, gli organi di amministrazione dell'ente provvedono ad assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dalla Fondazione figli degli italiani all'estero.

Successivamente tale continuità è assicurata dallo ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 156

(*Omissis*).

(7588)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1977, 31 luglio 1978, 11 dicembre 1978 e 16 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese), è prolungata fino al 14 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(7[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977, 15 dicembre 1977, 10 marzo 1978, 12 luglio 1978 e 28 dicembre 1978 di proroga per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stato ritenuto sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(7466)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1978, 23 febbraio 1979 e 18 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata fino al 25 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7465)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1978, 23 febbraio 1979, 18 giugno 1979 e 26 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 25 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata fino al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7448)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7467)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359 di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il decreto in data 1° febbraio 1977 concernente, tra l'altro, la ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Considerato che il dott. Rocco Colicchio, membro del collegio sindacale medesimo in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, ha cessato di appartenere al ruolo organico del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le dimissioni rassegnate, dal predetto incarico, dal dott. Rocco Colicchio;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Rocco Colicchio nel collegio sindacale di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Saltarelli è nominato membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, in sostituzione del dott. Rocco Colicchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

(7516)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7441)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978 e 14 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata fino al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 14 giugno 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata fino al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1977, 31 luglio 1978, 11 dicembre 1978, 16 febbraio 1979 e 25 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar di Busto Arsizio (Varese) è prolungata fino al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nel comune di Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7444)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) ha trasmesso la lettera di dimissioni del sig. Gilardi Giancarlo, membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei lavoratori della foglia del tabacco su designazione della stessa Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), designando nel contempo il sig. Lancella Carlo, in sostituzione del sig. Gilardi Giancarlo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Lancella Carlo è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei lavoratori della foglia del tabacco, in sostituzione del sig. Gilardi Giancarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7353)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7442)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Approvazione del piano tecnico SIP n. 044/C « Cavi telefonici Bari-Gioia del Colle e Taranto-Castellaneta ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, e successive modifiche;

Visto il piano tecnico n. 044/C « Cavi telefonici Bari-Gioia del Colle e Taranto-Castellaneta » presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella adunanza n. 21 (sezione 1ª) tenuta il 25 giugno 1979, sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1464ª adunanza tenuta l'11 luglio 1979, sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, il piano tecnico SIP n. 044/C « Cavi telefonici Bari-Gioia del Colle e Taranto-Castellaneta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: COLOMBO

(7515)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Visnova, in Milano, ad istituire ed esercitare in Luino un magazzino generale per il deposito di merci estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 20 luglio 1978, con la quale la « Visnova S.p.a. », con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Luino (Varese), via Valdomino n. 34, da adibire al deposito di merci estere;

Vista la deliberazione n. 188 del 21 luglio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Viste altresì le deliberazioni n. 316 del 21 dicembre 1978 e n. 100 del 18 aprile 1979, con le quali l'ente camerale suddetto ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Visnova S.p.a. », con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale negli impianti siti in Luino (Varese), via Valdomino n. 34.

Detti impianti, che risultano comunque meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del

presente decreto, constano di un fabbricato di nuova costruzione, della superficie di mq 4000 da destinare al deposito di merci varie allo stato estero e di un piazzale scoperto, opportunamente recintato di mq 28.900, da adibire al deposito di merci e macchinari esteri di grossa mole.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese con le deliberazioni richiamate nelle premesse del presente decreto.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) salve successive determinazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 5 marzo 1976, n. 206;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, convertito, nella legge 8 agosto 1977, n. 536;

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del successivo giorno 19, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del successivo giorno 19, concernente l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di cinque cedole ciascuna e sono numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 10. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1979, a quella n. 5, di scadenza 1° luglio 1981; la seconda, attaccata al corpo del titolo, comprende le cedole, da quella n. 6, di scadenza 1° gennaio 1982, a quella n. 10, di scadenza 1° gennaio 1984.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta la « Testa di Adamo » dall'affresco di Michelangelo nel corpo del titolo e la « Stella della pavimentazione della piazza del Campidoglio » in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivo di volute di foglie, interrotta nell'angolo superiore sinistro da una formella con cornice sostenuta da mensola con motivo floreale, in cui è inserita un'incisione riproducente la testa del « Davide » di Michelangelo vista di fronte. Lo spazio interno alla cornice è occupato da fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 27 APRILE 1978, N. 143; LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675; - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546; D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 376, CONVERTITO - NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492; D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, - CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493; - LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206; D.L. 8 LUGLIO 1977, N. 375, CONVERTITO - NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 536; LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279 - E DECRETI MINISTERIALI 15 E 16 DICEMBRE 1978 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (importo in lettere) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (importo in lettere) - SERIE (numero della serie) N° (numero del titolo) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO - DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° GENNAIO 1979 - ROMA, 2 GENNAIO 1979 - IL DIRETTORE GENERALE (ZITELLI) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (MANNA) - IL PRIMO DIRIGENTE (R. GUERRIERO) - N. 732200 DI POS. (SERIE IV) ».

A sinistra della leggenda « ISCRITTO NEL GRAN LIBRO etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante la « Battaglia dei Centauri coi Làpiti » opera di Michelangelo, delimitato da un filo di cornice bianco e contornato ai lati verticali da cornice a motivo floreale, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivo architettonico, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Sotto i due spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 27.4.1978, N. 143; LEGGE 12.8.1977, N. 675; - LEGGE 8.8.1977, N. 546; D.L. 13.8.1975, N. 376, CONV. NELLA - LEGGE 16.10.1975, N. 492; D.L. 13.8.1975, N. 377, CONV. NELLA - LEGGE 16.10.1975, N. 493; LEGGE 5.5.1976, N. 206; - D.L. 8.7.1977, N. 375, CONV. NELLA LEGGE 8.8.1977, N. 536; - LEGGE 15.6.1978, N. 279 E DD.MM. 15 E 16.12.1978 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonchè del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 12% - 1° GENNAIO 1984 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
» » 10.000 in rosso;
» » 20.000 in arancione;
» » 50.000 in verde-smeraldo;
» » 100.000 in bruno;
» » 500.000 in grigio lavagna;
» » 1.000.000 in viola-malva;
» » 5.000.000 in bruno-seppia;
» » 10.000.000 in verdino;
» » 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse litograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 324

(Omissis).

(7514)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone in Loreo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Abilitazione a La Magona d'Italia S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 27 giugno 1979, con la quale La Magona d'Italia S.p.a., con sede in Firenze, via Strozzi n. 6, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 de La Magona d'Italia S.p.a. e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Firenze in data 30 maggio 1979;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Magona d'Italia S.p.a. è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7511)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Abilitazione alla Nazionale Cogne S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 7 maggio 1979, con la quale la Nazionale Cogne S.p.a., con sede in Torino, strada di Settimo n. 388, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 della Nazionale Cogne S.p.a. e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Torino in data 7 maggio 1979;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Nazionale Cogne S.p.a. è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Abilitazione alla Cantieri navali riuniti S.p.a. a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 21 maggio 1979, con la quale la Cantieri navali riuniti S.p.a., con sede in Genova, via Cipro n. 11, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della Cantieri navali riuniti S.p.a. e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Genova in data 8 maggio 1979;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cantieri navali riuniti S.p.a. è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 27 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976 con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto Istituto;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto è confermato sindaco effettivo e il dott. Achille Dias è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

I predetti resteranno in carica un triennio in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romanga, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, con cui sono stati nominati il dott. Innocenzo Zitelli ed il dott. Giovanni D'Angelo, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto Istituto;

Vista la lettera con cui il dott. Innocenzo Zitelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Considerato peraltro che, per avvenuta scadenza del mandato, occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche per il prossimo triennio;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Rigoberto d'Autilia è nominato sindaco effettivo e il dott. Giovanni D'Angelo è confermato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica tre esercizi in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 2 marzo 1979, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1979, n. 65, che detta norme integrative per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al succitato decreto al fine di disciplinare più compiutamente gli adempimenti contabili, di spettanza delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione e denaturazione del burro ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, del "regolamento" nonchè gli

stabilimenti ed i laboratori che utilizzano il burro concentrato denaturato per l'incorporazione nei prodotti della formula *C* di cui all'art. 4, paragrafo 3, del "regolamento" devono essere preventivamente autorizzati ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Gli stabilimenti, che effettuano le operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, del "regolamento", nonchè *gli stabilimenti ed i laboratori, che utilizzano il burro* concentrato denaturato per l'incorporazione nei prodotti delle "formule" *A*, *B* e *C* di cui all'art. 4 del "regolamento" devono istituire un registro bollato a norma di legge e vidimato dal servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Art. 3.

L'art. 10 del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Qualora il burro concentrato e denaturato venga acquistato dai trasformatori finali, che ne utilizzano un quantitativo complessivo massimo non superiore ai 200 chilogrammi al mese, per i controlli di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, paragrafo 3, del "regolamento".

In tal caso la vendita del burro può avvenire solamente previo contratto scritto nel quale l'acquirente si impegna a trasformare il burro concentrato e denaturato, entro il termine prescritto all'art. 8 del "regolamento", nei prodotti indicati in una delle "formule" *A*, *B* e *C* dell'art. 4 del "regolamento".

Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione e denaturazione del burro nel territorio della Repubblica, e gli importatori di burro preventivamente concentrato e denaturato ai sensi del precedente art. 1 devono destinare il prodotto:

a) agli utilizzatori finali, i quali devono tenere un registro bollato e vidimato, ai sensi del precedente art. 3, redatto secondo il fac-simile allegato 1 al presente decreto;

b) ad altri rivenditori, i quali devono tenere un registro, bollato e vidimato, ai sensi del precedente art. 3, redatto secondo il fac-simile allegato 2 al presente decreto.

I registri di cui al precedente comma, lettera *b*), devono essere tenuti anche dagli importatori di burro preventivamente concentrato e denaturato ».

Art. 4.

Successivamente all'art. 10 del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è inserito il seguente art. 10-*bis*:

« Le imprese aggiudicatarie e gli stabilimenti che effettuano la concentrazione e denaturazione del burro devono annotare nel registro, di cui al precedente art. 3, i quantitativi di burro aggiudicati e quelli introdotti negli stabilimenti di concentrazione, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o, provvisoriamente, del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; il quantitativo di burro ottenuto dall'operazione di concentrazione e denaturazione; i quantitativi di burro concentrato venduti e i nomi e gli indirizzi degli acquirenti.

Gli importatori di burro preventivamente concentrato e denaturato ed i rivenditori devono annotare nel registro, di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera *b*), i quantitativi di burro importati od acquistati e gli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali, o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; i quantitativi di burro venduti, i nomi e gli *indirizzi degli acquirenti*.

I soggetti, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, devono comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dall'avvenuta vendita, ai servizi repressioni frodi competenti per territorio, le vendite di burro concentrato effettuate con riferimento alle relative fatture, nelle quali dovrà essere sempre indicata la data entro la quale il burro dovrà essere incorporato nei prodotti finiti previsti dal "regolamento".

Gli utilizzatori finali devono, giornalmente, annotare nel registro, di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera *a*), i quantitativi di burro acquistati; gli estremi *delle fatture di acquisto o, provvisoriamente del documento* di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la data entro la quale il burro deve essere utilizzato; il quantitativo di burro utilizzato; la quantità di prodotto ottenuto, con riferimento alla voce della T.D.C.

Coloro che utilizzano burro concentrato denaturato per l'incorporazione nei prodotti della "formula" *C*, devono indicare il tipo merceologico di prodotto ottenuto ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, acquistato dalle imprese che producono i prodotti delle "formule" *A* e *B* di cui all'art. 4 del "regolamento", sono effettuati dal servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, che ai fini dello svincolo della cauzione, porrà sotto controllo il burro concentrato, soltanto se denaturato secondo uno dei metodi previsti al precedente art. 1.

I servizi repressioni frodi comunicheranno alla dogana di destino le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme a quanto previsto al precedente art. 1, sia per quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 22, paragrafo 5, del "regolamento" ».

Art. 6.

I registri contabili già in uso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegati fino alla completa utilizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

CARICO				SCARICO				Note
N. ord.	Data effettivo carico	Estremi della documentazione di acquisto	Quantità kg	Riferimento n. ord. carico	Quantità utilizzata	Prodotto ottenuto		
						tipo	quantità	
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						

ALLEGATO 2

CARICO				SCARICO			
N. ord.	Data di carico	Estremi documentazione di acquisto e scadenza	Quantità q.li	Riferimento n. ord.	Quantità venduta	Estremi documenti vendita	Indirizzo acquirente

(7506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 22 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	817,40	817,40	817,40	817,40	817,50	817,40	817,55	817,40	817,40	817,45
Dollaro canadese .	700,50	700,50	701 —	700,50	701,20	700,50	700,95	700,50	700,50	700,50
Marco germanico . .	446,56	446,56	446,40	446,56	446,65	446,55	446,55	446,56	446,56	446,55
Fiorino olandese . .	406,67	406,67	406,60	406,67	406,70	406,65	406,72	406,67	406,67	406,67
Franco belga .	27,875	27,875	27,8825	27,875	27,88	27,85	27,868	27,875	27,875	27,87
Franco francese	191,81	191,81	192 —	191,81	191,90	191,80	191,80	191,81	191,81	191,80
Lira sterlina . . .	1812,25	1812,25	1812 —	1812,25	1812,80	1812,20	1812,50	1812,25	1812,25	1812,25
Lira irlandese .	1681,80	1681,80	1680 —	1681,80	1679,50	—	1680,50	1681,80	1681,80	—
Corona danese .	154,92	154,92	154,90	154,92	154,95	154,90	154,92	154,92	154,92	154,92
Corona norvegese . .	162,49	162,49	162,50	162,49	162,50	162,45	162,50	162,49	162,49	162,50
Corona svedese . . .	193,42	193,42	193,45	193,42	193,50	193,40	193,42	193,42	193,42	193,42
Franco svizzero .	492,66	492,66	492,90	492,66	492,05	492,65	492,61	492,66	492,66	492,65
Scellino austriaco . . .	61,09	61,09	61,11	61,09	61,12	61,05	61,11	61,09	61,09	61,10
Escudo portoghese .	16,60	16,60	16,65	16,60	16,67	16,65	16,67	16,60	16,60	16,70
Peseta spagnola . . .	12,381	12,381	12,38	12,381	12,38	12,35	12,40	12,381	12,381	12,38
Yen giapponese . . .	3,732	3,732	3,75	3,732	3,736	3,60	3,729	3,732	3,732	3,73

Media dei titoli del 22 agosto 1979

Rendita 5 % 1935	67,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,55
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,275
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,375
» 6 % » » 1970-85 . .	80,125
» 6 % » » 1971-86 . . .	77,85
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,70
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,35
» 9 % » » 1976-91 . . .	82,95
» 10 % » » 1977-92 . . .	85,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	82,30
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . .	100,125
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,50
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	100,50
» » » » 1- 8-1978/80 . .	100,60
» » » » 1-10-1978/80 .	100,325
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	99,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,20
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,95
» » » 10 % 1- 1-1981	97,15
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,525
» » » 12 % 1-10-1983	97,375
» » » 12 % 1- 1-1984	97,20
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1979

Dollaro USA	817,50
Dollaro canadese	700,725
Marco germanico	446,555
Fiorino olandese	406,695
Franco belga	27,871
Franco francese	191,805
Lira sterlina	1812,375
Lira irlandese	1681,15
Corona danese	154,92
Corona norvegese	162,495
Corona svedese	193,42
Franco svizzero	492,635
Scellino austriaco	61,10
Escudo portoghese	16,685
Peseta spagnola	12,39
Yen giapponese	3,73

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a due posti di perito meccanografo, carriera di concetto, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Con decreto 26 marzo 1979, n. 20707/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 129 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 31 luglio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di perito meccanografo, carriera di concetto, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Tali due posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 luglio 1979.

(7582)

Concorso pubblico a diciotto posti di coadiutore meccanografo, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Con decreto 28 marzo 1979, n. 20709/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 217 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 31 luglio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a diciotto posti di coadiutore meccanografo, carriera esecutiva, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Di tali posti cinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, dodici sono riservati al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato agli appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 luglio 1979.

(7583)

Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'ufficio tecnico erariale

Con decreto 31 marzo 1979, n. 20716/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 227, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 31 luglio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di commesso, carriera ausiliaria, presso l'ufficio tecnico erariale.

Questi tre posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 luglio 1979.

(7584)

Concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di guardia di sanità, carriera ausiliaria, presso l'ufficio del veterinario di confine.

Con decreto 7 aprile 1979, n. 20732/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 228 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 31 luglio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a cinque posti di guardia di sanità, carriera ausiliaria, presso l'ufficio del veterinario di confine.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Rpubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 luglio 1979.

(7585)

OSPEDALE «G. MARCONI» DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(2756/S)

OSPEDALE «C. ONDOLI» DI ANGERA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(2711/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Domodossola (Novara).

(2712/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2760/S)

OSPEDALE CIVILE « A.G.P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

L'amministrazione immetterà in servizio i vincitori dei concorsi non appena sara resa funzionale la sezione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(2759/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(2758/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale « C »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale « C ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2757/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio ambulatoriale di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio ambulatoriale di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(2755/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(2707/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(2708/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **20**.

Modifica della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, relativa alla normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'inquadramento del personale destinatario della norma contenuta nel primo comma dell'art. 25 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è disposto, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data d'effettiva assunzione in servizio presso gli uffici regionali con formale conferimento dell'incarico di svolgere mansioni proprie del livello di concetto disposto in esecuzione di provvedimento della giunta regionale.

Al fine di consentire l'inquadramento del personale docente ed amministrativo del settore della formazione professionale nel ruolo della giunta regionale della Campania ex art. 25 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, la tabella E/1 *bis* del personale di detto ruolo allegata alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42 è sostituita dall'unita tabella E/1 *tris*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

TABELLA E/1-TRIS

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE

LIVELLO	Amm.ne regionale in senso proprio	Formazione professionale	Comitato di controllo	TOTALI
Direttivo	414	30	59	503
Concetto	876	417	74	1.367
Esecutivo	1.001	18	137	1.156
Ausiliario	242	35	36	313
Operaio	20	—	—	20
Totali	2.553	500	306	3.359

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **21**.

Trattamento di missione del personale della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della regione Campania comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 chilometri spetta l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

funzionario e collaboratore (par. 280) . . . L. 19.100
collaboratore (par. 220), coadiutore e rimanenti qualifiche . . . . » 14.000

Nel caso di missioni superiori alle 24 ore per le ore residuali l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata dove ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di ora inferiore a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale è determinata in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro in data 2 marzo 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia di durata inferiore alle 4 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) sia compiuta nelle località di abituale dimora anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio o in località distanti dall'abituale dimora meno di 10 chilometri;

c) sia svolta come normale servizio di istituto nell'ambito della circoscrizione o zona dal personale di vigilanza e di custodia;

d) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

e) sia compiuta nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio.

L'indennità di trasferta cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, in relazione al disposto del decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

Art. 3.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1° categoria per il personale appartenente al livello funzionale direttivo e della 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure della indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 5.

Per recarsi in missione e per rientrare in sede il dipendente può servirsi:

a) dei treni anche se rapidi o speciali;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) dell'aereo o dei mezzi di trasporto marittimo quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

d) dell'aereo quando la località da raggiungere disti almeno 500 chilometri, previa autorizzazione del presidente della giunta o di un assessore;

e) dell'automezzo di servizio o del proprio automezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni.

Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in 1ª classe; ai dipendenti spetta, altresì, il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto per il personale del livello direttivo e per cuccette di 1ª classe per il rimanente personale per percorsi non inferiore a 500 chilometri.

Al personale autorizzato a servirsi del proprio automezzo è rimborsata un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, con eventuale arrotondamento per eccesso a lira intera, nonché la spesa eventualmente sostenuta e documentata per pedaggi autostradali.

L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto viene rilasciata a domanda dall'amministratore o funzionario che autorizza la missione, quando i mezzi di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'amministrazione. L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente nel farne richiesta non abbia dichiarato per iscritto di sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o cose.

Quando particolari esigenze di servizio l'impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio automezzo di trasporto può essere autorizzato con deliberazione della giunta oltre i limiti del territorio regionale.

Art. 6.

Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

Compete, altresì, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'uso, in caso di necessità e/o urgenza, di mezzi di trasporto noleggiato o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.

In aggiunta al rimborso di cui ai commi precedenti è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del loro ammontare, ridotta al 5% per i viaggi in aereo.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione sulla vita stipulata dal dipendente nel limite del massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o invalidità permanente.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea al personale in missione è corrisposta, in aggiunta all'indennità di trasferta, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentabili per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade a L. 150 a chilometro, a titolo di rimborso spese.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni inferiori a 500 metri non sono considerate, le altre sono arrotondate ad un chilometro intero.

Le indennità di cui al comma quinto del presente articolo sono rideterminate annualmente, ai sensi del precedente articolo.

Art. 7.

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all'indennità di trasferta.

Art. 8.

Per i dipendenti in missione che fruiscano di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di vitto e alloggio, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Art. 9.

Le missioni sono preventivamente disposte:

a) dal presidente della giunta regionale e dagli assessori al ramo se si svolgono all'estero;

b) dall'assessore competente se si svolgono in località distanti più di 600 chilometri dalla sede di servizio;

c) dai presidenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali per il personale assegnato agli organi di controllo;

d) dal coordinatore del servizio per il personale addetto al servizio stesso;

e) dal responsabile dell'ufficio e dai direttori dei centri di formazione professionale per missioni che si svolgono nel territorio regionale.

Le missioni dei coordinatori dei servizi, dei responsabili degli uffici e dei direttori dei centri di formazione professionale sono autorizzate dall'assessore competente.

Le missioni del personale del consiglio regionale sono disposte dal presidente o da un componente dell'ufficio di presidenza a tanto delegato.

In caso di assenza o impedimento degli amministratori e dei funzionari abilitati ad autorizzare le missioni può a tanto provvedere un sostituto degli stessi.

Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono liquidate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, con impegno sull'apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

Art. 11.

Al personale regionale trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 52.

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di trattamento economico di missione del personale regionale trovano applicazione, in quanto compatibili con le presenti norme, le disposizioni di legge sul trattamento economico di missione del personale statale.

Art. 13.

All'onere derivante dalla presente legge quantificato per il 1978 in lire 50 milioni si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 28 del bilancio 1978, che presentano la sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, **n. 22.**

Trattamento di missione del personale della regione Campania - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 4 maggio 1979, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 21, concernente: « trattamento di missione del personale della regione Campania » è sostituito dal seguente: « le indennità di cui al comma quinto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 2 ».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 21, concernente: « trattamento di missione del personale della regione Campania » è sostituito dal seguente articolo:

« All'onere derivante dalla presente legge quantificato per il 1979, in lire 50 milioni si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 28 del bilancio 1979, che presentano la sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 23.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 48 e 27 ottobre 1978, n. 44, concernenti l'organizzazione dei servizi del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Presso ogni commissione consiliare è costituito un ufficio al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva che svolge le funzioni di segretario ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è così modificato:

« E' costituito il collegio dei coordinatori di cui fanno parte i funzionari preposti ai servizi indicati al precedente art. 1 ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44, è così modificato:

« Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è sostituito dal seguente: le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, si applicano rispettivamente:

ai coordinatori dei servizi, al funzionario preposto alla segreteria del presidente, ai segretari particolari;

ai responsabili degli uffici, ai funzionari direttivi segretari delle commissioni consiliari e agli altri dipendenti addetti alle segreterie di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Per gli uffici del consiglio regionale la potestà di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, è esercitata dal presidente del consiglio su parere dell'ufficio di presidenza ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al comma precedente, nonché quello destinato agli uffici previsti nell'art 7 della presente legge, può essere tratto anche fra quello in servizio presso la giunta regionale con le modalità dell'art. 1, comma settimo della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, secondo comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante: « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« (*Fondo di previdenza e di solidarietà*). — E' istituito il "Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della regione Campania", per la corresponsione di assegni vitalizi diretti o di reversibilità, di indennità di reinserimento e di contributi, ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« (*Contabilità del fondo*). — Il bilancio annuale del fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio autonomo del consiglio regionale di cui all'art. 40 della legge sull'ordinamento contabile della regione Campania 27 luglio 1978, n. 20 ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« (*Contributi obbligatori*). — I consiglieri regionali sono soggetti al pagamento del contributo obbligatorio di previdenza e solidarietà per l'intera durata del mandato consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità complessive mensili lorde di cui all'art. 1, comma primo, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

La percentuale dei contributi viene determinata dal consiglio regionale con deliberazione adottata su proposta dell'ufficio di presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, in misura non inferiore al 13 per cento dell'ammontare delle indennità di cui al comma precedente ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 della legge 31 agosto 1973, n. 16, è così modificato:

« L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale della Campania ».

La frazione di anno si computa come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Nel secondo comma del citato art. 5 la parola « sessantesimo » e sostituita con la parola « cinquantacinquesimo ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Qualora la deliberazione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda dell'interessato ».

Art. 6.

L'art. 10 della legge 31 agosto 1973, n. 16, è soppresso.

Art. 7.

L'art. 22 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« *Premio di reinserimento.* — Ai consiglieri regionali cessati dalla carica perché non rieletti nella successiva legislatura o perché non ripresentati candidati è dovuto un premio di reinserimento.

L'importo del premio di cui al comma precedente è commisurato ad una mensilità delle indennità dovute ai consiglieri, ai sensi dell'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modificazioni, per ogni anno di durata nella carica e per un massimo di dieci anni.

Le frazioni di mesi superiori a sei si arrotondano ad un anno intero ».

Art. 8.

L'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« *Gestione del fondo.* — L'ufficio di presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, delibera le norme per la gestione del fondo istituito con la presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 25.

Integrazione all'art. 20 della legge regionale 13 novembre 1976, n. 22, relativa all'approvazione dello statuto della comunità montana « Valle dell'Irno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 20 dello statuto della comunità montana « Valle dell'Irno », approvato con legge regionale 13 novembre 1976, n. 22, è così modificato ed integrato dopo le parole "per il turismo di Avellino e Salerno":

« *nonché i rappresentanti delle tre organizzazioni* sindacali maggiormente rappresentative delle province di Avellino e Salerno, i rappresentanti delle tre organizzazioni contadine maggiormente rappresentative delle province di Avellino e Salerno, i rappresentanti della Confesercenti e della Confcommercio delle province di Avellino e Salerno, i rappresentanti delle maggiori organizzazioni della cooperazione delle province di Avellino e Salerno ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 26.

Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce nel teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

La presente legge, nelle more dell'emanazione della legge statale per il riordino delle funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della regione Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione del primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Contributi

Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti «una tantum» non cumulabili con altri finanziamenti regionali di analoga finalizzazione.

Art. 3.

Recupero strutture pubbliche

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, può concedere contributi a fondo perduto per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate o da destinarsi alle attività di cui alla presente legge.

Art. 4.

Contributo annuo al teatro S. Carlo

La Regione concede un contributo annuo all'Ente autonomo del teatro S. Carlo, quale concorso agli oneri che a detto ente derivano dalla attuazione di programmi aggiuntivi, rispetto alle normali attività dell'ente, di spettacoli destinati a diffondere la cultura musicale tra le popolazioni della Regione.

I programmi di detti spettacoli, concordati con l'amministrazione dell'ente, sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 febbraio, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 5.

Soggetti ed iniziative

Possono beneficiare dei contributi regionali, di cui al precedente art. 2, per iniziative che si svolgono nell'ambito della Regione, gli enti locali della Regione e le loro aggregazioni, gli enti teatrali e musicali a gestione pubblica, le cooperative teatrali, gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale, le compagnie private, nonché gli altri enti ed associazioni della Campania che perseguano, da almeno cinque anni, le finalità enunciate nel successivo art. 6.

Art. 6.

Criteri di priorità

I contributi sono assegnati alle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

favorire il decentramento teatrale e musicale nei comuni e quartieri;

valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro campano ivi compreso quello di marionetta e burattini;

attuare programmi polivalenti articolati sulle varie forme di spettacolo quali la prosa, il balletto, il concerto e il teatro musicale.

Anche al fine del loro coordinamento le iniziative di cui al comma precedente saranno preventivamente concordate con la Regione — assessorato al turismo.

Art. 7.

Domande di contributo

I soggetti di cui al precedente art. 5 per fruire dei contributi debbono avanzare istanza alla Regione — assessorato al turismo — entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'attività estiva ed entro il 30 settembre per l'attività invernale.

Le istanze debbono essere corredate dai documenti relativi alla figurazione giuridica del soggetto, nonché da una particolareggiata illustrazione delle attività programmate nella Regione, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

Art. 8.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 della presente legge e della commissione consiliare competente, approva entro il 30 marzo per l'attività estiva ed entro il 10 ottobre, per l'attività invernale, i piani di riparto dei contributi assegnati dandone pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione e a mezzo stampa.

All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale nella misura del 50% a seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di riparto, nella misura del 25% all'inizio dell'attività, mentre la residua parte sarà erogata sulla base della relazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Utilizzazione dei contributi

I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze di cui all'art. 7, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli impegni assunti.

Sono, altresì, tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale — assessorato al turismo — e per conoscenza ai comuni interessati una relazione sull'attività svolta.

Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte di contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione della iniziativa la giunta regionale, con propria deliberazione, revoca la concessione del contributo e dispone il recupero totale o parziale del contributo stesso in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 10.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite con l'istanza di cui al precedente art. 7, in ordine alle condizioni economiche del soggetto richiedente può disporre che gli importi dei contributi anticipati siano garantiti mediante fidejussioni bancarie o assicurative rilasciate da istituti di diritto pubblico.

L'inclusione nel piano e la conseguente ammissione al beneficio dei contributi sono in ogni caso condizionati alla dimostrazione della attività svolta nell'anno precedente per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie e di 60 per quelle sperimentali.

Art. 11.

Sugli schemi dei piani di riparto dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge sarà sentito il parere di una commissione consultiva nominata dalla giunta regionale di concerto con la competente commissione del consiglio regionale e formata da sette noti esperti che non siano operatori teatrali e musicali, di cui almeno uno critico teatrale ed uno critico musicale.

La commissione consultiva di cui al comma precedente dovrà essere costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge; nelle more eventuali piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

La commissione consultiva dura in carica per un biennio ed ha sede presso l'assessorato al turismo.

Ai componenti la commissione compete un compenso di L. 10.000 per la partecipazione a ciascuna riunione oltre il rimborso delle spese di viaggio, per i residenti in comuni diversi dal capoluogo di Regione.

Per tale rimborso si applicano le norme in vigore per i dipendenti dell'amministrazione statale.

La commissione è presieduta dall'assessore al turismo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario designato dall'assessore al turismo.

Alla spesa per il funzionamento della commissione si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e con quelli dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1979, stabilito in lire 600 milioni (di cui L. 300.000.000 per il contributo al teatro S. Carlo di cui all'art. 4; L. 100.000.000 per il recupero delle strutture di cui all'art. 3; lire 200 milioni per il piano di interventi di cui all'art. 8) si provvede:

per L. 400.000.000, mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal cap. 135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione», che si riduce di pari ammontare.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del- [illegible] cap. n. 561, che si istituisce nello stato di previ-

sione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, con la denominazione: « Contributo all'Ente autonomo teatro S. Carlo - Contributi per la ristrutturazione, adattamento e ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate alle *attività teatrali e musicali* »;

per L. 200.000.000, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 553 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

All'onere per gli anni 1980 e 1981, si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **27.**

Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, le seguenti finalità:

a) la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche anche attraverso la costituzione di parchi e riserve naturali;

b) la difesa e la sistemazione idraulico-forestale;

c) la conservazione, il miglioramento e lo sviluppo dei pascoli montani;

d) la massima occupazione della manodopera locale, nel rispetto della legge regionale 26 luglio 1977, n. 37;

Art. 2.

Natura degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si attuano i seguenti interventi:

a) rimboschimento di terreni nudi o cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;

b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

c) conservazione e miglioramento dei patrimoni boscati della Regione, dei comuni e di altri enti;

d) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;

e) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di bonifica montana;

f) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie d'intervento, ivi comprese quelle rivolte alla diffusione dell'irrigazione ed alla raccolta di acque per uso plurimo;

g) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione dei territori montani, nonchè la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si provvede con l'osservanza delle procedure di cui al titolo IV della presente legge.

Il programma pluriennale di intervento, per la materia oggetto della presente legge, dovrà recepire gli indirizzi del programma approvato dal consiglio regionale il 27 luglio 1978, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché coordinarsi con il progetto speciale zone interne e con il progetto speciale forestazione, in particolare:

a) per le opere di rimboschimento ai fini protettivi, la scelta delle aree d'intervento va orientata al raggiungimento del fine pubblico di difesa idrogeologica e conservazione del suolo. Pertanto, le zone da preferirsi vanno individuate in organici comprensori che permettano la realizzazione di complessi boscati di idonee estensioni, senza tralasciare, peraltro, la valutazione dell'attuale o potenziale destinazione tecnica ed economica del territorio e nel rispetto delle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali.

Nella scelta di nuovi perimetri d'intervento non dovrà comunque essere tralasciata la necessità di portare a compimento la forestazione negli ambiti già in precedenza interessati;

b) per le opere di sistemazione idraulico-forestale, gli interventi vanno inquadrati nell'ambito di un piano globale di sistemazione di un bacino, tenendo presente sia la natura delle singole opere, sia la preminenza da assegnare ad esse, sia il necessario collegamento con lavori consimili realizzati o in fase di studio. Va, comunque, tenuta presente l'esigenza di completamento degli interventi già intrapresi, previa valutazione dei risultati conseguiti e delle necessità complementari;

c) per le altre opere di bonifica montana, tra le quali rivestono carattere preminente quelle miranti alla ricerca, captazione e conservazione delle acque, dovrà essere data priorità a quelle iniziative che possono influenzare favorevolmente lo sviluppo dell'economia montana di vaste zone.

Per le opere viarie di servizio forestale si dovrà innanzitutto accertarne la finalità pubblica connessa o con la valorizzazione di complessi boscati esistenti o in attuazione o diretta alla riduzione dei costi degli interventi sistematori nell'ambito del comprensorio, mentre per le opere viarie di bonifica montana, l'intervento pubblico sarà finalizzato al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali nel quadro di una valorizzazione integrale delle risorse agro-silvo-pastorali del territorio interessato.

Per quanto concerne la ripartizione della spesa per aree territoriali il programma di cui al comma precedente terrà conto della superficie d'intervento delle comunità montane e delle province, di cui al successivo art. 4, nonché dello stato di dissesto idrogeologico, assicurando, comunque, non meno dell'80 % delle risorse disponibili delle opere da realizzarsi nei territori dei comuni montani e interclusi.

Il piano annuale esecutivo di finanziamento, di cui all'art. 20, per la materia oggetto della presente legge, determina una quota non superiore al 5 % delle risorse disponibili per lavori di somma urgenza, da realizzare con la procedura prevista dall'art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, nonché un fondo di accantonamento, pari al 10 % delle risorse disponibili, da utilizzarsi per le finalità dell'art. 8 della citata legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 4.

Delega di funzioni amministrative alle comunità montane e alle amministrazioni provinciali

Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, escluse quelle espressamente riservate alla Regione stessa dalla presente legge e quelle non delegabili derivanti dagli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle comunità montane per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi ed alle amministrazioni provinciali per i restanti territori sottoposti a vincolo idrogeologico ovvero compresi in bacini montani.

Si intendono per comuni interclusi quei comuni i cui territori sono compresi tra quelli dei comuni membri della comunità montana. Gli interventi da realizzarsi nei territori dei comuni interclusi sono deliberati d'intesa tra la comunità montana ed il comune interessato.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, le comunità montane e le province possono avvalersi dei servizi tecnici dei competenti uffici regionali, previe formali intese con la giunta regionale anche a mezzo di specifiche convenzioni.

Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Gli enti delegati devono fornire annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta e ogni altra informazione di carattere statistico ritenuta necessaria o richiesta dalla Regione.

I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati.

In caso di inadempienze all'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previa assegnazione di un termine entro il quale l'ente delegato deve provvedere, si sostituisce nell'esercizio delle funzioni.

La Regione corrisponde annualmente alle comunità montane ed alle province le spese inerenti l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, sulla base di criteri e modalità deliberate dal consiglio regionale.

Art. 5.

Funzioni amministrative di bonifica montana e di gestione dei beni silvo-pastorali

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, le funzioni di bonifica montana attualmente svolte dai consorzi di bonifica montana, da consorzi, dalle aziende speciali silvo-pastorali e da enti pubblici, sono trasferite alle comunità montane competenti per territorio.

A seguito del trasferimento delle funzioni di bonifica montana, allo scioglimento dei singoli consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Con lo stesso decreto è disposto il trasferimento alle comunità montane competenti per territorio del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, di cui sono titolari i singoli consorzi di bonifica montana per i quali è disposto lo scioglimento.

Le funzioni amministrative per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei comuni attualmente esercitate dalle aziende silvo-pastorali e dai consorzi forestali possono essere affidati alle comunità montane competenti per territorio dai comuni interessati.

Per effetto di tale trasferimento gli enti indicati nel precedente comma sono sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

I patrimoni mobiliari ed immobiliari delle aziende speciali silvo-pastorali e dei consorzi forestali disciolti sono trasferiti ai comuni interessati.

Per effetto della soppressione dei consorzi di bonifica montana e dello scioglimento delle aziende speciali silvo-pastorali e dei consorzi forestali il relativo personale di ruolo, e quello non di ruolo in servizio alla data del 30 giugno 1978, è trasferito alle comunità montane competenti per territorio.

Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell'ente di provenienza.

Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell'ente di provenienza sia più favorevole si provvede all'integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

Nel caso di enti disciolti il cui territorio ricade in più comunità montane, i patrimoni ed il personale sono trasferiti alla comunità montana interessata con deliberazione della giunta regionale in rapporto al territorio consortile in essa ricadente.

Art. 6.

Uffici tecnici delle comunità montane

Le comunità montane possono costituire uffici tecnici:

a) con personale trasferito dai soppressi consorzi di bonifica montana, delle disciolte aziende silvo-pastorali e consorzi forestali di cui al precedente art. 5;

b) con personale tecnico ed amministrativo dei ruoli organici regionali messo a disposizione dalla Regione che continuerà a gravare sul bilancio regionale;

c) con personale del Corpo forestale dello Stato, messo a disposizione della regione Campania dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in posizione di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) con altro personale comandato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3.

Le comunità montane possono addivenire ad intese e costituire uffici tecnici comuni per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza.

Titolo II

CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DEI BOSCHI

Art. 7.

Demanio forestale regionale

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione è costituito:

a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

Il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive:

1) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve e parchi naturali;

2) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame;

3) coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento e da fornire anche ad enti pubblici e privati;

4) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.

Il predetto demanio forestale è gestito dall'amministrazione regionale.

Tutte le operazioni tecniche di gestione saranno effettuate da parte del servizio foreste sulla base di appositi programmi ed attraverso specifiche perizie esecutive, da sottoporre alla approvazione della giunta regionale.

Art. 8.

Patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti pubblici

Ai fini della formulazione di un programma pluriennale regionale per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali delle comunità montane, dei comuni ed altri enti, gli enti delegati invieranno entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge organiche proposte che terranno in debito conto gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La giunta regionale sulla base delle proposte pervenute dagli enti delegati elabora un programma pluriennale stabilendo gli indirizzi di gestione e di valorizzazione dei beni silvo-pastorali, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Nella formulazione delle proposte gli enti delegati dovranno tener presente che i beni silvo-pastorali di proprietà delle comunità montane, dei comuni e degli altri enti pubblici sottoposti a tutela debbono essere utilizzati in conformità delle direttive del programma regionale.

I relativi piani esecutivi di assestamento dei boschi e di razionale utilizzazione degli altri beni, redatti dagli enti interessati, sono approvati dal consiglio regionale previo parere del comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 26 e resi esecutivi con decreto del presidente della giunta regionale.

Detti piani esecutivi oltre a dettare le norme di utilizzazione debbono contenere anche la regolamentazione degli eventuali usi civici e la previsione di tutti gli interventi da attuare per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio boschivo e per la valorizzazione di ogni altra risorsa produttiva.

Nelle more dell'approntamento dei predetti piani, le utilizzazioni boschive saranno stabilite nella misura delle riprese previste nei piani scaduti o, in mancanza di essi, della media annua delle riprese usufruite nell'ultimo decennio. Per particolari esigenze di carattere tecnico ed economico è consentito concentrare in un anno la utilizzazione delle riprese di un periodo non superiore a tre anni, ferma restando la ripresa globale prevista dai piani.

I piani resi esecutivi dal presidente della giunta regionale sono parificati, a tutti gli effetti di legge, alle prescrizioni di massima di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vigenti in ciascuna provincia.

La spesa per la redazione dei piani esecutivi di cui al quarto comma e a totale carico della Regione.

Sono concessi contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e le procedure di cui al successivo art. 25, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

La Regione favorisce la formazione e l'ampliamento del patrimonio agro silvo-pastorale delle comunità montane e degli enti locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli enti medesimi. A tale scopo il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito abilitati.

Nell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sara data priorità ai casi previsti dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed alle iniziative tendenti all'accorpamento ed alla ricomposizione della proprietà fondiaria.

Le garanzie fidejussorie di cui al presente articolo sono concesse anche a garanzia dei mutui che le comunità montane stipuleranno per il finanziamento delle opere che siano state ammesse a tale forma di finanziamento.

Art. 9.

Rimboschimenti a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse.

Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e gli interventi di ricostituzione boschiva occorrenti sia ai fini della difesa idro-geologica e sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell'attuazione di impianti e misure antincendi ed in ogni altra opere ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

Nel caso di rimboschimento a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo di cui al successivo art. 13, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

Art. 10.

Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura

Allo scopo di incrementare la produzione legnosa possono essere concessi incentivi, a favore di enti pubblici e di privati, per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turni brevi nei terreni non suscettibili di valida coltivazione agricola nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Sono, altresì, concessi incentivi, a favore di enti pubblici e privati, per l'impianto e la ricostituzione dei castagneti.

Gli incentivi di cui ai precedenti comma consistono nella concessione di contributi in conto capitale sino al 75 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui sopra è elevato al 90 % qualora i richiedenti siano enti pubblici, ai quali potrà essere corrisposta una anticipazione pari al 70 % del contributo medesimo.

Qualora l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo venga affidata dagli enti pubblici richiedenti agli enti delegati il contributo di cui al comma precedente viene elevato al 100 %.

I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto, anche nel rispetto delle norme contenute nella legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 11.

Manutenzione dei rimboschimenti e della colture accelerate da legno

I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al precedente art. 10, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al verbale di accertamento finale, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni.

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Art. 12.

Taglio dei boschi

Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi dovrà far preventiva richiesta alle comunità montane per i territori dei comuni membri e dei comuni interclusi a norma del precedente art. 4 ed alle amministrazioni provinciali per il restante territorio.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, emanerà le norme per regolamentare il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, l'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal presidente della comunità montana e dal presidente dell'amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente ufficio territoriale del Servizio regionale.

Detta autorizzazione conterrà le disposizioni per il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati.

Il decimo di macchiatico dei proventi derivanti dai tagli boschivi effettuati a norma del presente articolo, contribuirà a costituire le finanze delle comunità montane e delle Amministrazioni provinciali, che provvederanno a destinarlo ai comuni interessati secondo la normativa vigente in materia.

Titolo III

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA

Art. 13.

Opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti, fra l'altro, in rimboschimenti a scopi protettivi, opere di correzione dei corsi d'acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse.

Tra le opere per la difesa del suolo sono comprese anche le opere per il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.

Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo si provvede sulla base dei progetti coordinati d'intervento.

Art. 14.

Occupazione temporanea dei terreni

Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa un'indennità per occupazione temporanea, la quale non potrà avere durata inferiore al decennio, commisurata alla entità media dei canoni di affitto della zona per terreni similari.

Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari si procederà alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge le indennità relative alle occupazioni in corso saranno aggiornate secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Altre opere pubbliche di bonifica montana

Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui al precedente art. 13, nell'ambito dei territori indicati al precedente art. 4, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

A tal fine, saranno attuati progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere, da destinare ad utilizzazioni collettive:

a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;

b) viabilità di bonifica e di servizio;

c) miglioramento dei pascoli montani d'uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.

Art. 16.

Pronto intervento

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge, sentita la commissione consiliare competente, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali. I lavori saranno eseguiti dalle comunità montane, con la procedura prevista dalla legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978.

Art. 17.

Opere di manutenzione

Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli 9, 13 e 15 della presente legge

Art. 18.

Terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero di trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, 3267.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal presidente della comunità montana per il territorio dei comuni membri e dei comuni interclusi, previo parere del proprio ufficio tecnico e del competente ispettorato ripartimentale delle foreste, dai competenti ispettorati ripartimentali delle foreste per il restante territorio.

Detta autorizzazione conterrà le disposizioni per il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati.

Il parere di cui al secondo comma del presente articolo è vincolante se negativo fino a quando nel territorio interessato non sarà in vigore il piano urbanistico comunitario.

Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una somma di danaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.

Titolo IV

NORME PROCEDURALI

Art. 19.

Programma pluriennale di intervento

L'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d'intervento con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.

Entro il 30 luglio di ogni anno gli enti delegati presenteranno alla giunta regionale le richieste d'intervento di rispettiva competenza.

La giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche formulate, predispone il programma pluriennale d'intervento e lo trasmette al consiglio regionale che l'approva contestualmente al piano regionale di sviluppo ed al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.

Il programma pluriennale è articolato per categorie di opere con l'indicazione dell'ammontare della previsione di spesa per esercizio finanziario ripartita con i criteri di cui al precedente art. 3.

Il servizio foreste entro dieci giorni dall'approvazione del programma pluriennale dà agli enti destinatari comunicazione degli interventi previsti nel programma medesimo.

Il programma pluriennale è attuato attraverso piani annuali esecutivi di finanziamento.

Art. 20.

Piano annuale esecutivo di finanziamento

Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione.

Esso definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e li assegna alle province ed alle comunità montane

L'approvazione del piano esecutivo è deliberata dal consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale annuale e alle sue variazioni

Art. 21

Decreti di finanziamento e di accreditamento

Entro venti giorni dalla data d'entrata in vigore della legge del bilancio annuale di previsione il presidente della giunta regionale o l'assessore per l'agricoltura e per le foreste, all'uopo delegato, emette i decreti di concessione dei finanziamenti.

Il presidente della giunta regionale entro i successivi trenta giorni dalla notifica dei predetti decreti di concessione dei finanziamenti, dispone i relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali o la sede provinciale di uno degli istituti di credito tesorieri della Regione.

Art. 22.

Progetti esecutivi

Gli enti delegati entro centoottanta giorni dalla notifica dei decreti di concessione provvedono alla redazione ed approvazione dei progetti esecutivi secondo le procedure previste dall'art. 20 della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978. Eventuali proroghe per un periodo di altri centottanta giorni possono essere concesse dal presidente della giunta regionale su motivate richieste dell'ente delegato.

In caso di inadempienza del rispetto dei predetti termini, la giunta regionale dichiara decaduto dal finanziamento l'ente inadempiente e si sostituisce allo stesso per la realizzazione del predetto progetto.

Art. 23.

Esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 avviene in economia diretta.

Art. 24.

Albo collaudatori

Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge, i funzionari del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso gli uffici tecnici della Regione sono iscritti, a richiesta degli interessati, all'albo dei collaudatori di cui agli articoli 42 e seguenti della legge 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 25.

Erogazione degli incentivi

Le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8 e 10 sono delegate alle comunità montane per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi ed alle amministrazioni provinciali per i restanti territori

Le risorse finanziarie stanziate per gli interventi di cui al comma precedente sono ripartite dalla giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare, tra le comunità montane e le province ed accreditate alle stesse entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge d'approvazione del bilancio annuale.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono all'erogazione degli incentivi nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 26.

Comitato tecnico regionale

Il comitato tecnico regionale previsto dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51, è integrato dall'assessore regionale dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche, dai dirigenti responsabili degli ispettorati ripartì-

mentali delle foreste e dai dirigenti responsabili degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, quando è chiamato ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.

Art. 27.
Compiti e funzioni del comitato tecnico regionale

Le funzioni attribuite o di competenza regionale già del consiglio superiore dell'agricoltura, sono esercitate dal comitato tecnico regionale previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, ed integrate come dal precedente articolo.

Art. 28.

Per tutto quanto specificamente non previsto nel presente titolo si invia alla norma della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, in quanto applicabile

Titolo V
SANZIONI

Art. 29.
Norme di polizia forestale

Salvo quanto disposto al successivo quarto comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell'entità del danno comunque cagionato all'ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme contenute nel titolo I, capo VI del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto applicabili.

La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Per le violazioni dell'obbligo stabilito al primo comma dell'art. 18 della presente legge, che sono accertate dagli agenti forestali, nonchè dagli organi locali di polizia urbana e rurale, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 50.000.000; l'autore della violazione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Le sanzioni sono irrogate dal presidente della comunità montana ovvero dal comune per i territori non montani, il quale contestualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emana l'ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabilite.

Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il presidente della comunità montana, ovvero il comune, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spesa del trasgressore.

Le somme dovute, detratto l'ammontare della cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 18, saranno riscosse a norma del regio decreto 1° aprile 1910, n. 639.

Le relative somme sono introitate dalle comunità montane e dai comuni.

Art. 30.
Assegnazione del personale

Con legge da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno determinate le norme per la messa a disposizione degli enti delegati del personale dei ruoli organici regionali di cui al punto *b*) del precedente art. 6.

Art. 31.
Garanzie occupazionali

Gli enti delegati di cui all'art. 4 sono tenuti a rispettare i diritti acquisiti al 31 dicembre 1978 dai lavoratori forestali a norma della legge regionale 26 luglio 1977, n. 37.

Fino all'entrata in vigore della presente legge, la Regione espleterà tutte le formalità necessarie a garantire i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori forestali.

Art. 32.
Interventi a carico di altre leggi

La definizione dei provvedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza dell'amministrazione regionale.

Art. 33.
Piano esecutivo 1979

Per la formulazione del piano esecutivo 1979 di cui all'art. 20, gli enti delegati, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano le proprie richieste alla giunta regionale, la quale, nei successivi trenta giorni elabora il piano esecutivo da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale.

Art. 34.
Divieto cumulo contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili fra loro nè sono cumulabili con i contributi previsti da leggi nazionali speciali o da altre leggi regionali.

Art. 35.
Norme finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge saranno istituiti nei singoli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 i seguenti capitoli:

« Spese per l'esercizio della delega in materia di boschi e di bonifica montana da parte delle comunità montane e delle provincie - Art. 4 »;

« Spese per la gestione e la manutenzione del demanio forestale regionale (art. 7) »;

« Spese per le opere pubbliche di bonifica montana e la riforestazione (articoli 9, 13 e 15) »;

« Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana e riforestazione (art. 17) »;

« Spese per gli incentivi contributivi di cui agli articoli 8 e 10 ».

I relativi stanziamenti saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci annuali, nell'ambito delle previsioni di spesa del bilancio pluriennale 1979-81, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 28.
Norme per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo ed il miglioramento della produzione zootecnica, nonchè la partecipazione dei produttori ai processi mercantili ed alla programmazione regionale nel settore, la regione Campania con la presente legge promuove la costituzione delle associazioni dei produttori zootecnici agli effetti delle leggi 8 luglio 1975, n. 306 e 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè del regolamento (CEE) 1360/78, dal 19 giugno 1978.

Art. 2.

Per gli scopi di cui alla presente legge e per la applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, è istituito presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo in campania (E.R.S.A.C.) l'albo regionale delle associazioni dei produttori zootecnici.

Sono iscritti all'albo le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere quali soci produttori zootecnici, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;

b) essere aperte a tutti i produttori del territorio in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dalla statuto;

c) avere una dimensione organizzativa ed economica che, per numero di associati, per quantità di produzione commerciabile e per situazione complessiva patrimoniale, sia in grado di svolgere un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e del mercato nel territorio d'influenza.

Per quanto riguarda il numero minimo dei soci e la quantità minima di produzione rappresentata dalle associazioni si farà riferimento alle disposizioni emanate in materia dalla C.E.E. secondo quanto stabilito all'art. 6, punto 3) del regolamento 1360/1978;

d) essere disciplinate da uno statuto formulato tenendo fra l'altro conto delle norme di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gli statuti delle associazioni di produttori zootecnici devono fra l'altro prevedere:

a) che ciascun socio non possa far parte di altra associazione del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

b) che, per le associazioni con non più di trecento produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per l'associazione con più di trecento produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dello statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette all'associazione, recano l'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare alla assemblea. I delegati devono essere soci;

c) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze stabilendo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste presentate escludendo, in ogni caso, che alla lista maggioritaria possano essere assegnati più di 2/3 dei seggi;

d) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative deliberazioni devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto *b*) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizioni che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto *b*) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

e) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

f) che, salvo quanto previsto al precedente punto *b*) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

g) che si promuovano programmi nello ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

h) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

i) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

l) che i rapporti economici tra cooperative aderenti all'associazioni e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima;

m) una durata di almeno dieci anni;

n) i requisiti per l'ammissione degli associati;

o) l'obbligo per gli aderenti, di corrispondere i contributi dovuti, di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione, di adempire alle disposizioni deliberate dall'associazione;

p) la determinazione annuale, da parte dell'assemblea, di un contributo a carico degli associati, proporzionato al valore della loro produzione;

q) la competenza esclusiva dell'assemblea per le deliberazioni relative ad impianti ed attrezzature che impegnino i produttori associati per un periodo superiore a un anno;

r) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e degli altri prodotti zootecnici per il tramite delle associazioni, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie.

Art. 5.

Fra le associazioni riconosciute possono costituirsi unioni regionali aventi lo scopo di garantire una unitaria attività di valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

Le unioni di cui al comma precedente sono riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale a seguito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, effettuato dallo E.R.S.A.C.

Ai fini del riconoscimento anzidetto le unioni debbono essere costituite a norma di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1360/78.

Lo statuto delle unioni regionali deve prevedere:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

Art. 6.

Le associazioni riconosciute oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione devono tenere:

1) il libro degli associati nel quale sono indicate le generalità o la ragione sociale di ciascun associato, i terreni condotti, la consistenza dell'allevamento condotto nonché il contributo annuo che è tenuto a versare all'associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo collegiale dell'associazione;

4) il libro di carico e scarico nel quale sono annotate le quantità di prodotto consegnate dai singoli associati e quelle vendute.

Art. 7.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari o enfiteuti o usufruttari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano conduttori di una impresa agricola a termine dell'art. 5, paragrafo I, del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Art. 8.

La domanda di riconoscimento di associazioni di produttori zootecnici va presentata all'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania.

La domanda è corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto e del libro degli associati. Devono essere, inoltre, allegati alla domanda: gli atti costitutivi e gli

statuti degli organismi associativi eventualmente aderenti con gli estratti del libro dei soci degli organismi stessi, nonchè un'attestazione del legale rappresentante circa l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti da parte degli associati.

Art. 9.

L'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti, avanza alla giunta regionale una motivata proposta concernente il riconoscimento dell'associazione richiedente o la ricusazione dell'istanza.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, viene disposto o negato il riconoscimento. Il decreto del presidente viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il decreto di riconoscimento è notificato all'ente di sviluppo agricolo in Campania per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

Le associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario a trasmettere all'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania copia dei bilanci e delle deliberazioni delle assemblee con le quali viene stabilita la misura del contributo a carico degli associati, nonché copia del libro degli associati qualora ad esso siano state apportate variazioni.

Art. 11.

L'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania può avanzare alla giunta regionale motivata proposta per la revoca del riconoscimento delle associazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo stesso, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali.

A tal fine l'ente può richiedere alle associazioni l'esibizione di scritture e documenti nonché disporre ispezioni.

La revoca è disposta previa diffida, e sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 16 su conforme deliberazione della giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare con decreto del presidente della giunta.

Il decreto di revoca è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e notificato all'ente di sviluppo agricolo in Campania, ai fini della cancellazione dall'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 12.

I riconoscimento delle unioni di cui al precedente art. 5, può essere revocato con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 16.

Le revoca, disposta con decreto del presidente della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, avviene quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali, accertate dagli organi regionali.

Art. 13.

Le cooperative agricole e i loro consorzi aventi i requisiti prescritti possono essere riconosciute come associazioni di produttori zootecnici ed iscritti nell'albo regionale previsto all'art. 2 della presente legge. Qualora il riconoscimento sia accordato a un consorzio di cooperative, gli organismi ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Art. 14.

Le associazioni dei produttori zootecnici di cui alla presente legge possono anche:

a) formulare proposta in ordine a programmi di razionalizzazione della produzione zootecnica, nonché la valorizzazione della produzione stessa attraverso la riorganizzazione delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, con particolare riguardo per quelli lattiero-caseari;

b) stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori ed altri enti ed organismi operanti nel settore per la realizzazione dei programmi di miglioramento del bestiame e di diffusione della fecondazione artificiale.

Art. 15.

Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale. Di esso fanno parte 3 rappresentanti per ogni associazione riconosciuta eletti dall'assemblea dei soci, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il comitato elegge nel proprio seno, ai soli fini del coordinamento del proprio lavoro, un segretario.

Il comitato è assistito da:

un rappresentante per ciascuna delle unioni regionali riconosciute dalle stesse designato;

tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

tre rappresentanti delle organizzazioni movimento cooperativo a carattere regionale;

un rappresentante dell'associazione regionale allevatori.

I rappresentanti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli non coltivatori sono designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

Il comitato economico dura in carica tre anni e viene rinnovato entro trenta giorni dalla scadenza.

Il comitato viene insediato dall'assessore per l'agricoltura entro trenta giorni dalla nomina.

Art. 16.

Il comitato regionale di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è composto:

da tre rappresentanti per ogni unione regionale riconosciuta;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali e di quelle cooperative partecipano ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione ed al riconoscimento delle unioni regionali, il comitato è costituito oltre che dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative, anche dai cinque rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei produttori zootecnici operanti nella Regione.

Il comitato dura in carica tre anni ed è istituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Oltre ai compiti di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 684, il comitato regionale può formulare proposte di interventi pubblici nel settore di propria competenza.

La Regione sente il comitato regionale ai fini della predisposizione di programmi settoriali di intervento in agricoltura.

Art. 17.

Alle associazioni ed alle unioni regionali nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento del Consiglio della Comunità europea 19 giugno 1978, n. 1360, contributi destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

Il contributo alle associazioni potrà essere accordato, rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno fino alla misura del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato; il contributo non dovrà comunque superare il 60%, il 40% ed il 20% delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo risultanti dal bilancio dell'anno precedente.

Il contributo all'unione potrà essere accordato, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno, fino alla misura del 60%, del 40% e del 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, esso comunque non dovrà superare un importo globale di 50 mila unità di conto.

Art. 18.

Alle associazioni ed alle unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione zootecnica.

Art. 19.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 le associazioni e le unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della condizione richiesta.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17 e 18 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla regione Campania, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **29**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Ufita ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*8 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Ufita » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1979

RUSSO

(*Omissis*).

(6350)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1979, n. **16**.

Legge regionale 14 marzo 1975, n. 16: « Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate » - Modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 21 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 18 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Per le iniziative realizzate da gestori non proprietari o su beni del demanio pubblico i beneficiari dei contributi, in sostituzione del vincolo di destinazione, possono presentare apposita dichiarazione con la quale si impegnano a mantenere la specifica destinazione d'uso per la durata di cinque anni se trattasi di contributi in conto capitale e per la durata dell'operazione di credito se trattasi di contributi in conto ammortamento mutui o prestiti, accompagnata dalla fidejussione di un istituto di credito o di ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti in caso di modifica della destinazione stessa. Qualora le iniziative di cui al presente comma prevedano interventi sulle strutture dell'immobile, è altresì necessario l'assenso preventivo del proprietario o del concedente per l'esecuzione dei lavori »;

il sesto comma è così modificato:

« La giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo o l'anticipata modificazione della specifica destinazione d'uso quando sia dimostrata la impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 giugno 1979

TURCI

(6309)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792330)